

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2232 del 22/11/2019

Seduta Num. 43

Questo venerdì 22 **del mese di** novembre
dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Donini Raffaele	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Petitti Emma	Assessore
7) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Bianchi Patrizio

Proposta: GPG/2019/2392 del 21/11/2019

Struttura proponente: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Assessorato proponente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: APPROVAZIONE DIRETTIVE AI COMUNI DI CUI ALL'ART. 12 COMMA 3 DELLA L.R. N. 5/2015 E S.M.I..

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Rossana Preus

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 27 maggio 2015, n. 5, recante "Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n.3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)" e s.m.i.;

Richiamato, in particolare, l'art. 12 della citata L.R. n. 5/2015, con cui si prevede che la Regione, nei limiti dello specifico stanziamento di bilancio, provveda a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. B) della citata legge, che versino in condizioni di accertata indigenza:

a) al concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un Comune dell'Emilia-Romagna;

b) al concorso alle spese sostenute per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari.

Richiamato l'art. 2, comma 1) lettera b) della L.R.5/2015 che individua i destinatari degli interventi previsti nei cittadini italiani ed i loro familiari rimpatriati da non più di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un Comune della Regione;

Visto il comma 3 dell'art. 12 della citata L.R. n. 5/2015, che affida alla Regione il compito di emanare direttive ai Comuni affinché provvedano alla raccolta ed all'istruttoria delle richieste, oltre che alla definizione, in base al risultato dell'istruttoria effettuata e nell'ambito delle specifiche risorse annualmente stanziare nel bilancio regionale, dell'entità delle somme che ciascun Comune dovrà corrispondere ai soggetti richiedenti e delle modalità di erogazione delle stesse;

Vista la delibera dell'Assemblea legislativa n. 181 del 28.11.2018 "Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero per gli anni 2019-2021 - Articolo 17 della L.R. n. 5 del 27 maggio 2015";

Dato atto che fra le attività da svolgere nel triennio 2019-2021 vengono richiamate al punto 4.5. quelle afferenti al citato art. 12 della L.R. n. 5/2015, precisando che "la Regione riconosce, attraverso i comuni di residenza, un aiuto

economico, sotto forma di rimborso alle spese sostenute per il rientro, a favore di cittadini italiani e di loro familiari rimpatriati in un Comune della Regione Emilia-Romagna da non più di due anni e che versano in condizioni di accertata indigenza. È inoltre previsto il concorso alle spese sostenute per la traslazione di salme di emigrati o di loro familiari presso un Comune dell'Emilia - Romagna. Le apposite direttive ai comuni per l'istruttoria del procedimento e la liquidazione del rimborso spese, adottate nel 2016, potranno essere riviste al fine di migliorare l'efficacia dell'intervento qualora la Giunta, in seguito ad una valutazione sull'applicazione delle stesse nel triennio 2016-2018, ne ravvisi la necessità";

Considerato opportuno, viste le dinamiche intervenute nei flussi di rientro dai Paesi di emigrazione e le mutate problematiche evidenziate nel corso del triennio 2016-2019, in applicazione dell'art.12, comma 3 della L.R. n. 5/2015, emanare nuove Direttive ai Comuni del territorio regionale, in sostituzione delle Direttive adottate con deliberazione n.1591 del 3.10.2016;

Dato atto che annualmente è stato previsto uno specifico stanziamento di bilancio sul cap. U68305 "Trasferimento ai Comuni per il concorso nelle spese a favore degli italiani emigrati che rientrano in Emilia-Romagna;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 26, comma 1;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 6 settembre 1992, n. 32 "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso";
- la L.R. 27 dicembre 2018 n. 24 "Disposizioni collegate alla legge regionale di Stabilità per il 2019";
- la L.R. del 27 dicembre 2018 n. 25 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2019/2021 (legge di Stabilità regionale 2019)";

- la L.R. 27 dicembre 2018 n. 26 "Bilancio di previsione della Regione Emilia- Romagna 2019/2021";

Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021", ed in particolare l' allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- n. 56 del 25/01/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzativamente della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1059 del 03 luglio 2018 avente ad oggetto "Approvazione incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del responsabile dell'anagrafe per la Stazione Appaltante e del responsabile della protezione dei dati (DPO)";
- n. 53 del 26 gennaio 2015 e ss.mm.ii., "Definizione dei limiti di spesa e modifiche alla direttiva in materia di acquisizione e gestione del personale assegnato alle strutture speciali della giunta regionale";
- n. 2184 del 21 dicembre 2015 ad oggetto: "Nomina del Capo di Gabinetto";

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";
Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta n. 242 del 29/12/2015 ad oggetto: "Conferimento di incarichi di Capo di Gabinetto e di Capo Ufficio stampa";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare le direttive ai Comuni di cui all'art. 12, comma 3 della L.R. n. 5/2015 e s.m.i., approvando quanto allegato alla presente deliberazione, della quale è parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che tali Direttive sostituiscono i criteri approvati con la propria precedente deliberazione n. 1591 del 3.10.2016, a far data dall'1 gennaio 2020;
3. di procedere, in via transitoria, in considerazione delle motivazioni citate in premessa, a rimborsare i comuni che hanno concluso i procedimenti di liquidazione secondo le disposizioni previgenti e che non siano ancora state oggetto di rimborso dalla Regione;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
5. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna telematico.

L.R. N. 5/2015, ART. 12, COMMA 3. DIRETTIVE AI COMUNI PER LA RACCOLTA E L'ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONCORSO ALLE SPESE DI VIAGGIO E DI TRASPORTO DELLE MASSERIZIE, SOSTENUTE PER IL DEFINITIVO RIENTRO PROPRIO E DEI PROPRI FAMILIARI IN UN COMUNE DELL'EMILIA-ROMAGNA, NONCHÉ PER LA TRASLAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA DI SALME DI EMIGRATI O DI LORO FAMILIARI.

1. CONCORSO ALLE SPESE DI VIAGGIO E DI TRASPORTO DELLE MASSERIZIE, SOSTENUTE PER IL DEFINITIVO RIENTRO PROPRIO E DEI PROPRI FAMILIARI IN UN COMUNE DELL'EMILIA-ROMAGNA

1.A. AVENTI DIRITTO: REQUISITI

1.B. ENTITA' DEL CONCORSO E TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI

1.C. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

1.D. ISTRUTTORIA DOMANDE E CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE

2. CONCORSO ALLE SPESE PER LA TRASLAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA DI SALME DI EMIGRATI O DI LORO FAMILIARI

2.A AVENTI DIRITTO: REQUISITI

2.B. ENTITA' DEL CONCORSO REGIONALE

2.C. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

2.D. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE

Premessa

La Legge regionale 5/2015 relativa ai diritti di cittadinanza e alle politiche di coesione globale, tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo, prevede all'art. 12 la realizzazione di interventi a favore degli italiani emigrati che rientrano in Emilia-Romagna.

Nell'ambito di tali interventi è previsto un concorso alle spese di viaggio e di trasporto masserizie e di traslazione delle salme di emigrati o di loro familiari destinato a cittadini italiani che stabiliscono la loro residenza in un Comune dell'Emilia-Romagna.

La Regione attua tale intervento tramite i Comuni a cui sono indirizzate le presenti direttive per la raccolta e l'istruttoria delle richieste.

Le presenti direttive entrano in vigore alla data del 01/01/2020 e sostituiscono la DGR 1591/2016. Per il periodo transitorio relativo alle pratiche già istruite dai Comuni entro il 31/12/2019 si provvederà alla liquidazione del rimborso secondo le previgenti direttive.

1. CONCORSO ALLE SPESE DI VIAGGIO E DI TRASPORTO DELLE MASSERIZIE, SOSTENUTE PER IL DEFINITIVO RIENTRO PROPRIO E DEI PROPRI FAMILIARI IN UN COMUNE DELL'EMILIA-ROMAGNA

1.A AVENTI DIRITTO: REQUISITI

Possono presentare domanda di concorso alle spese sostenute per il rientro definitivo sul territorio regionale cittadini italiani e loro familiari, rimpatriati da non più di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un Comune dell'Emilia-Romagna, dopo un periodo di residenza all'estero.

Di norma il periodo di permanenza all'estero, certificato con mezzi idonei, non può essere inferiore a due anni, a meno che non si tratti di rientro anticipato a causa di infortunio, perdita di occupazione o a causa di eventi sociopolitici tali da determinare pericolo o pregiudizio per la collettività nel Paese di emigrazione.

Il beneficio può essere erogato una sola volta nell'ambito di un quinquennio.

Perché il beneficio regionale sia concesso dovranno ricorrere contestualmente i seguenti requisiti, accertati dal Comune:

- la residenza nel Comune;
- la condizione di accertata indigenza del/i richiedente/i, facendo ricorso ai criteri normalmente adottati per l'accertamento di tale condizione applicati ai cittadini residenti;
- il periodo minimo di permanenza all'estero, ove richiesto, nonché il periodo massimo dal rimpatrio.

1.B. Entità del concorso alle spese e tipologie di spesa ammissibili

Le tipologie di spesa ammissibili sono:

- spese di viaggio diretto dallo Stato estero di emigrazione del richiedente;
- le spese sostenute dai componenti il nucleo familiare dell'avente diritto se viaggiano assieme allo stesso o se si sono ricongiunti nel termine massimo di mesi sei dalla fissazione della prima residenza in Emilia-Romagna e che risultano nel nucleo familiare;
- spese di trasporto masserizie di un solo componente del nucleo familiare.

I massimali per il rimborso ai Comuni da parte della Regione sono indicati nella sottostante tabella: saranno rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute e documentate.

In caso di rientri da Paesi ove siano presenti particolari emergenze sociopolitiche, adeguatamente documentate dalle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero o dal Ministero per gli affari esteri, i massimali per le spese di viaggio di persone sono aumentati del 25%.

Paese di provenienza	Importo massimo del concorso regionale		
	spese di viaggio		spese per trasporti di masserizie
	per ciascun componente del nucleo familiare	importo massimo per nucleo familiare	
euro	euro	euro	euro
Paesi membri dell'Unione Europea e Paesi EFTA	120,00 €	480,00 €	1.000,00 €
Paesi europei non membri UE, Nord Africa	200,00 €	800,00 €	1.500,00 €

Americhe, Asia, Africa sub- sahariana	600,00 €	2.400,00 €	2.000,00 €
---	----------	------------	------------

1.C. Presentazione della domanda e relativa documentazione

La domanda deve essere presentata in carta libera, con l'indicazione "Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 8 della Tabella allegata al DPR n. 642/72", al Comune dell'Emilia-Romagna di residenza.

Alla domanda andranno allegati:

a) In caso di rientro per volontà propria:

- biglietti di viaggio (e carte d'imbarco per voli aerei) con mezzi pubblici di trasporto in classe economica, ovvero, in caso di utilizzo di autovettura, dichiarazione attestante tale modalità (in tale caso il rimborso sarà calcolato sulla base del criterio di un quinto del prezzo della benzina verde al litro come attestato dalle tabelle ACI valide per Italia);
- fatture o ricevute fiscali quietanzate relative alle spese di trasporto delle masserizie con elenco dei beni, intestate al richiedente o a un familiare, con esclusione delle spese doganali;
- dichiarazione dell'autorità consolare del Paese di emigrazione attestante il rientro o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;

b) In caso di rientro anticipato o per emergenze sociopolitiche:

la documentazione di cui al punto a) e alternativamente:

- attestazione dell'autorità consolare ovvero, autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante che il rientro è dovuto ad eventi sociopolitici tali da determinare pericolo o pregiudizio per la collettività nel Paese di emigrazione;
- dichiarazione del datore di lavoro all'estero, presso cui il lavoratore si trovava occupato, attestante la data di inizio e fine rapporto di lavoro; tale documento, dovrà essere tradotto in lingua italiana dal Consolato Italiano o, per coloro che siano già rientrati in Emilia-Romagna, traduzione giurata del documento in parola da effettuarsi presso i competenti Uffici Giudiziari;
- certificazione medica, rilasciata da un ufficiale sanitario o da altra struttura pubblica, attestante che il richiedente l'infortunio subito o la malattia professionale contratta, tradotta in lingua italiana dal Consolato Italiano.

1. D. Istruttoria delle domande e concessione del beneficio regionale

Il Comune competente svolgerà l'istruttoria delle domande sulla base della documentazione presentata, provvedendo a verificare il possesso dei requisiti, e determinando, sulla base della documentazione presentata, l'entità del concorso regionale, nei limiti di quanto previsto al punto 1.B della presente direttiva.

I Comuni dovranno anticipare il beneficio agli aventi diritto e sono tenuti a inviare tempestivamente alla Regione i risultati delle istruttorie svolte sulle richieste di concorso pervenute, che evidenzino la ricorrenza dei requisiti e le modalità di accertamento. In tal modo, la Regione manterrà monitorato il livello delle necessità finanziarie in relazione alla disponibilità del bilancio regionale.

Alle scadenze annue del 1° marzo e del 1° novembre, i Comuni dovranno inviare alla Regione le richieste di liquidazione del concorso regionale, corredate di appositi rendiconti e dei riferimenti agli atti deliberativi di concessione. La Regione liquiderà le spese in relazione alle disponibilità del proprio bilancio.

Al fine di poter ottenere il rimborso regionale, i procedimenti relativi alle richieste pervenute ai Comuni dopo il 1° novembre di ciascun anno dovranno essere da questi espletati nel corso dell'esercizio finanziario successivo.

2. CONCORSO ALLE SPESE PER LA TRASLAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA DI SALME DI EMIGRATI O DI LORO FAMILIARI

2.A Aventi diritto: requisiti

Possono presentare domanda di concorso regionale alle spese di traslazione di salme di emigrati o di loro familiari, i cittadini italiani ed i loro familiari rimpatriati da non più di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un comune della Regione. La traslazione deve avvenire in un Comune dell'Emilia-Romagna.

Di norma il periodo di permanenza all'estero del richiedente, certificato con mezzi idonei, non può essere inferiore a due anni.

Perché il beneficio regionale sia concesso dovranno ricorrere contestualmente i seguenti requisiti:

- la residenza nel Comune, che dovrà essere accertata d'ufficio dai Comuni stessi;
- la condizione di accertata indigenza del/i richiedente/i, che dovrà essere certificata dal Comune facendo ricorso ai criteri normalmente adottati per l'accertamento di tale condizione applicato ai cittadini residenti;
- il periodo minimo di permanenza all'estero, nonché il

periodo massimo dal rimpatrio, ove richiesti, accertati dal Comune competente.

Per verificare lo Stato di indigenza, il Comune farà ricorso ai criteri normalmente adottati per l'accertamento di tale condizione applicati ai cittadini residenti;

2.B Entità del concorso regionale

La Regione potrà concedere un concorso alle spese per la traslazione delle salme per l'importo massimo di:

- Euro 1.200,00 per ogni salma traslata da paesi appartenenti alla Unione Europea e altri Paesi EFTA;
- Euro 2.000, per ogni salma traslata da altri Paesi.

Qualora le spese sostenute risultino inferiori a tali massimali, verrà rimborsato solo l'importo effettivamente speso.

2.C Presentazione della domanda e relativa documentazione

La domanda viene presentata in carta libera, con l'indicazione "Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 8 della Tabella allegata al DPR n. 642/72", al Comune dell'Emilia-Romagna in cui si desidera traslare la salma, allegando:

- certificato di morte della persona deceduta, attestante data e luogo del decesso o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
- autocertificazione del/i richiedente/i ai sensi del DPR 445/2000 attestante che le medesime spese non sono state sostenute da altra istituzione o ente pubblico;
- autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 della condizione di indigenza economica propria e degli altri aventi diritto in vita;
- fattura e/o altra valida documentazione contabile quietanzata relativa alle spese sostenute per la traslazione della salma.

-

2.D Istruttoria delle domande e concessione del beneficio regionale

Il Comune competente svolgerà l'istruttoria delle domande, provvedendo a verificare il possesso dei requisiti, e determinando, sulla base della documentazione presentata, l'entità del concorso regionale, nei limiti di quanto previsto al punto 2.B. della presente direttiva.

I Comuni dovranno anticipare il beneficio agli aventi diritto e sono tenuti a inviare tempestivamente alla Regione i risultati delle istruttorie svolte sulle richieste di concorso pervenute, che evidenzino la ricorrenza dei requisiti e le modalità di

accertamento. In tal modo, la Regione manterrà monitorato il livello delle necessità finanziarie in relazione alla disponibilità del bilancio regionale.

Alle scadenze annue del 1° marzo e del 1° novembre, i Comuni potranno inviare alla Regione le richieste di liquidazione del concorso regionale, corredate di appositi rendiconti e dei riferimenti agli atti deliberativi di concessione. La Regione liquiderà le spese in relazione alle disponibilità del proprio bilancio.

Al fine di poter ottenere il rimborso regionale, i procedimenti relativi alle richieste pervenute ai Comuni dopo il 1° novembre di ciascun anno dovranno essere da questi espletati nel corso dell'esercizio finanziario successivo.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2392

IN FEDE

Andrea Orlando

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2392

IN FEDE

Andrea Orlando

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2232 del 22/11/2019

Seduta Num. 43

OMISSIS

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi